



NOTA OPERATIVA N. 15/2025

OGGETTO: *Le forme giuridiche degli enti sportivi e la disciplina civilistica e fiscale, con le novità previste dalla “Riforma dello Sport”.*

1. Introduzione

La presente Nota Operativa ha lo scopo di evidenziare le principali disposizioni previste dal Codice civile, dal Fisco e dalla “*Riforma dello Sport*” riguardanti gli enti sportivi dilettantistici.

Il Decreto correttivo-bis 120/2023 introduce numerose modifiche ai precedenti decreti che formano, nel loro complesso, la Riforma dello sport.

Tra le novità vi è l’obbligo di adeguamento dello statuto sociale alle previsioni previste dal D. Lgs. 36/2021.

In caso di mancata conformità dello statuto o degli atti costitutivi, in sede di costituzione di un nuovo ente sportivo, si prevede la cancellazione del sodalizio sportivo dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

L’attività sportiva può essere svolta sia in forma **professionistica** che **dilettantistica**.

Il D. Lgs. 36/2021 fa una distinzione a seconda dei requisiti soggettivi e della natura dell’attività dell’ente.

- **Settore professionistico**

Del settore professionistico fanno parte esclusivamente le società per azioni (Spa) o a responsabilità limitata (S.r.l), le quali svolgono la propria attività sportiva con **finalità lucrativa** nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle discipline sportive associate, anche paralimpiche.

Il settore professionistico è riservato soltanto alle tipologie di società di capitali le quali, avendo finalità lucrative, possono distribuire gli eventuali utili tra i soci.

Tuttavia, l'articolo 13 del D. Lgs. n. 36/2021 prevede un limite alla suddetta distribuzione, in quanto sancisce la destinazione di una quota parte degli utili, non inferiore al 10%, a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico – sportiva, secondo quanto previsto dall'atto costitutivo.